

SENTE C.I.



08284-19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

SANZIONI
TRIBUTI

Dott. UBALDO BELLINI

- Consigliere -

Dott. MARIO BERTUZZI

- Consigliere -

Ud. 08/11/2018 -
PU

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

R.G.N. 4836/2017

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel.Consigliere -

Co. 8284
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4836-2017 proposto da:

PIERINA e \

RENZO, rappresentati e difesi

dall'Avvocato

e domiciliati presso la

cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrenti -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende *ex lege*

- controricorrente -

MEF con
P. N. 8284
A. 8284

3540/18

avverso la sentenza n.1622/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso;

udito l

FATTI DI CAUSA

Con ordinanze del 5.3.2008 n.63328, emessa nei confronti di Spazio Sette e Renzo, e n.63327, emessa nei confronti di Pierina, il Ministero dell'Economia ingiungeva, rispettivamente, ai destinatari della prima ordinanza il pagamento, tra loro in solido, della sanzione di € 88.025; mentre alla n solido con la Stelpi Cooperativa Srl, società da lei amministrata e cancellata dal Registro Imprese in data 4.12.2007, il pagamento della sanzione di € 88.150. Entrambe le sanzioni venivano comminate ai sensi del D.L. n.143/91, convertito in Legge n.197/91, per avere i destinatari delle stesse effettuato negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 transazioni finanziarie in contanti per il complessivo importo di € 2.933.849,43.

Con distinti ricorsi, poi riuniti, dette ordinanze venivano opposte dinanzi il Tribunale di Treviso che, espletata C.T.U. contabile, respingeva entrambe le opposizioni.

Gli ingiunti interponevano autonomi appelli, essi pure riuniti, deducendo in particolare:

- con il quinto motivo, esaminato dalla Corte di Appello in via prioritaria rispetto agli altri, la prescrizione dell'azione sanzionatoria ai sensi dell'art.14 della Legge n.689/81 perché la contestazione del Ministero era stata eseguita il 18.3.2003 sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza del 17.12.2002;
- con i precedenti quattro motivi, invece, l'insussistenza della violazione per essere le varie operazioni di versamento da loro eseguite lecite, corrispondenti alle risultanze contabili, regolari -in quanto ciascuna di importo inferiore al limite massimo previsto dalla legge- e non costituenti un'operazione unitaria, come invece era stato ritenuto dall'ufficio.

Si costituiva il Ministero resistendo al gravame.

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, respingeva l'eccezione di prescrizione ritenendo che il relativo termine dovesse essere computato non già a decorrere dalla data in cui il Ministero aveva ricevuto la relazione della Guardia di Finanza, ma dal successivo momento in cui erano stati eseguiti i controlli e le verifiche del caso. Respingeva poi gli altri motivi di gravame sul presupposto che la C.T.U. esperita in prime cure avesse dimostrato la natura sostanzialmente unitaria dell'operazione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione

Renzo e Pierina, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e Finanze.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.14 della Legge n.689/1981 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe

considerato che, non avendo il Ministero dell'Economia e Finanze svolto alcuna indagine ulteriore rispetto a quelle eseguite dalla Guardia di Finanza, il termine di 90 giorni per l'esercizio dell'azione sanzionatoria decorreva dal momento in cui quest'ultima aveva trasmesso agli uffici ministeriali il proprio verbale di constatazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.14 della Legge n.689/1981, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe applicato il termine di cui anzidetto con riferimento non già alla notifica della contestazione dell'illecito, bensì al provvedimento impugnato, peraltro erroneamente definito "ordinanza-ingiunzione" ancorché esso fosse stato emesso in forma di decreto. Nel caso di specie, la contestazione sarebbe stata formulata il 18.3.2003 e quindi oltre 90 giorni dopo la conoscenza della violazione, avvenuta con il verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 17.12.2002 (l'irrogazione della sanzione sarebbe poi avvenuta cinque anni più tardi, nel marzo 2008); secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare quali indagini sarebbero state necessarie per riscontrare la sussistenza delle infrazioni ed acquisire la piena conoscenza della condotta illecita oggetto della contestazione.

Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art.360-bis n.1 c.p.c., per contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte. Va infatti ribadito che *"In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981*

n.689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto" (Cass. Sez. L, Sentenza n.7681 del 02/04/2014, Rv.630503; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.26734 del 13/12/2011, Rv. 620263, relativa al termine di centottanta giorni previsto dall'art.4 della legge 23 dicembre 1986 n.898 per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt.2 e 3 della medesima legge; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18574 del 03/09/2014, Rv.632068 in materia di sanzioni amministrative per violazione dell'art.180 comma 8 del Codice della Strada; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n.25836 del 02/12/2011, Rv. 620363, Cass. Sez. 2, Sentenza n.8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081, tutte riferite al procedimento sanzionatorio attivato dalla Consob).

L'unico caso in cui il termine per la notificazione degli estremi della violazione agli interessati decorre certamente dalla consegna degli atti all'autorità amministrativa competente è quello -previsto dall'art.14 comma 3 della Legge n.689/1981- in cui la trasmissione sia disposta direttamente dall'autorità giudiziaria, perché in tal caso si presume che l'accertamento del fatto sia già stato compiutamente svolto in sede giudiziaria. La norma tuttavia non è stata ritenuta applicabile all'ipotesi di trasmissione disposta dall'autorità polizia giudiziaria, ivi inclusa la Guardia di Finanza (Cass. Sez. 2, Sentenza n.27096 del 15/11/2017, Rv.646069).

In ogni altro caso, il giudice *"... dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse -data dalla quale decorre ex art. 14 comma 2 della Legge n.689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione- deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni ..."* (Cass. Sez. 1, Sentenza n.8326 del 04/04/2018, Rv.647766; conf. Sez. L, Sentenza n.16642 del 08/08/2005, Rv.582917).

La Corte di Appello ha congruamente motivato sul punto (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), richiamando uno stralcio della sentenza di prime cure assolutamente conforme agli insegnamenti di questa Corte e dando altresì atto (cfr. pag.6 della sentenza) che il motivo di appello non attingeva neppure in modo specifico la statuizione del primo giudice, né con riguardo all'applicazione del principio, né con riferimento alla valutazione, in punto di fatto, concernente la complessità degli accertamenti che il Tribunale aveva ritenuto idonea a giustificare il lamentato ritardo.

Sotto questo profilo, va riaffermato il principio secondo cui *"compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n.26734 del 13/12/2011, Rv.620263).

La decisione della Corte territoriale appare quindi pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte, mentre

-per altro verso- le due censure sono inammissibili anche per difetto di specificità, poiché i ricorrenti deducono che il Ministero non avrebbe svolto alcuna attività di indagine e di accertamento ulteriore rispetto a quella compiuta dalla Guardia di Finanza in occasione del verbale di constatazione, ma non indicano da quale atto o documento emergerebbe tale circostanza né precisano il momento del giudizio di merito in cui sarebbe stata acquisita agli atti la prova dell'assunto.

In argomento, va ribadito che *"In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n.20694 del 09/08/2018, Rv.650009; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.15430 del 13/06/2018, Rv.649332; Cass. Sez. 1, Sentenza n.23675 del 18/10/2013, Rv 627975; nonché, relativamente alla deduzione del vizio di cui all'art.112 c.p.c., Cass. Sez. 2, Sentenza n.3845 del 16/02/2018, Rv.647804 e Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.25299 del 28/11/2014, Rv.633770).

Ne consegue che i due motivi vanno rigettati.

Va tuttavia osservato che *medio tempore* è intervenuto il D.Lgs. n.90 del 2017 che ha riscritto il sistema delle sanzioni in materia di antiriciclaggio ed ha introdotto l'art.69, che al primo comma così recita: *"Nessuno può essere sanzionato per un*

fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta".

Nel caso di specie, pur in assenza di specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, ritiene il Collegio –in continuità con Cass. Sez. 2, Sentenza n.20647 del 08/08/2018, Rv.650003– che le norme de quibus possano essere applicate alla fattispecie, in relazione all'affermazione, anche per le sanzioni per cui è causa, del principio dell'immediata applicabilità dello *ius superveniens* più favorevole al trasgressore, sulla base del principio per cui la cassazione della sentenza può derivare anche dalla violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che il giudizio di legittimità, non avendo ad oggetto l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, non richiede necessariamente un errore del primo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.21691 del 27/10/2016, Rv.641723).

Né vale, *a contrario*, richiamare l'art.11 delle Disposizioni sulla legge in generale, posto da un lato l'inequivoco elemento letterale dell'art.69 del D.Lgs. n.90/2017, che fa riferimento senza alcuna distinzione alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della novella, e dall'altro lato il fatto che –a fronte di una norma chiaramente volta ad optare per l'applicazione del principio dell'applicazione dello *ius superveniens* più favorevole al trasgressore– la *ratio legis* è

evidentemente improntata all'introduzione di norme destinate ad operare anche per il passato, sebbene nei limiti segnati dal principio del *favor rei*.

Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, va cassata la decisione impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio comminato ai ricorrenti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra sezione, per la rideterminazione della sanzione alla stregua della nuova normativa di cui al D.Lgs. n.90/2017, nonché per le spese del presente giudizio.

PQM

la Corte, pronunciando sul ricorso, ne rigetta i motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 novembre 2018.

Il consigliere estensore
(S. Oliva)



Il Presidente
(S. Petitti)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 25 MAR. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI